

Disciplinare amministrativo relativo all'appalto delle attività di ideazione, progettazione, realizzazione e funzionamento di "Casa Italia" in occasione dei Giochi Olimpici della XXX Olimpiade che si terranno a Londra dal 25 luglio al 12 agosto 2012. CIG 388624894B.

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente disciplinare regola l'affidamento delle attività di ideazione, progettazione, realizzazione e funzionamento di "Casa Italia" in occasione dei Giochi Olimpici della XXX Olimpiade che si terranno a Londra dal 25 luglio al 12 agosto 2012.

Per detta procedura si richiede alle aziende partecipanti un'offerta che comprenda:

- la progettazione e il montaggio degli allestimenti completi in tutte le sue parti, i relativi trasporti e connesse operazioni/adempimenti doganali, il montaggio in loco, la manutenzione durante la manifestazione e lo smontaggio;
- i servizi di accoglienza e assistenza ed il personale necessario per una corretta gestione dell'evento;
- la realizzazione di un palinsesto eventi con relativo progetto creativo;
- la distribuzione dei segnali, audio, video e internet larga banda;
- l'illuminazione scenografica di tutti gli spazi;
- le forniture di tecnologie come da richieste.

Il progetto definitivo che verrà proposto dovrà essere studiato sulla base degli allegati alla lettera di invito contenente il Concept generale del progetto, le Planimetrie generali e le Schede tecniche con l'indicazione del set up e della destinazione d'uso degli spazi. In tale documentazione vengono specificate le caratteristiche e i dati relativi a tutti gli spazi e alla ripartizione delle le aree da realizzare. Quanto contenuto negli elaborati allegati deve ritenersi il punto di partenza di un lavoro di elaborazione creativa ed ingegnerizzazione che il concorrente dovrà eseguire in fase di progetto tecnico.

La scelta dell'aggiudicatario sarà fatta anche in funzione della capacità di interpretazione dei concept di massima e dell'elaborazione di soluzioni ed idee originali per la sua messa in atto.

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni di bando, del regolamento di attuazione, di quanto previsto nel presente disciplinare e di ogni altra norma vigente in materia di opere di allestimento per il pubblico spettacolo, della data stabilita dal bando per la consegna degli elaborati, nonché delle linee guida e della documentazione tecnica che verrà fornita ai concorrenti.

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni di gara e di ogni altra norma vigente in materia di opere di allestimento per il pubblico spettacolo.

A ciascun concorrente non sarà riconosciuto alcun rimborso per le spese sostenute per la redazione del progetto-offerta, ivi compresi costi di viaggio, vitto e alloggio effettuati in occasione del sopralluogo di cui al successivo art. 4.

La Coni Servizi SpA conserverà la piena proprietà del progetto presentato dall'impresa aggiudicataria.

Art. 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente appalto è stimato in € 1.750.000,00 (euro unmilionesettecentocinquantamila/00)+IVA.

Su tale importo sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di procedura ristretta.

La Coni Servizi si riserva la facoltà di apportare al progetto le modifiche che giudicherà necessarie, con una variazione sull'importo contrattuale massima consentita del 10% in aumento o in diminuzione.

L'aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, si impegna fino d'ora alla piena accettazione, senza riserva alcuna, delle modifiche richieste.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO E TERMINI DI INIZIO E FINE ALLESTIMENTO

Il contratto avrà inizio, presumibilmente, a partire dal 20 maggio 2012 e termine l'ultimo giorno previsto per l'ultimazione dei lavori di smontaggio.

In ogni caso la società aggiudicataria dovrà rispettare i sottoindicati termini relativi ai lavori:

- inizio lavori di montaggio il giorno 16 luglio 2012 ore 8:00 (GMT, Londra);
- orario lavori giornaliero definito per i giorni di allestimento ore 8:00 – 18:00 (GMT, Londra);
- ultimazione di tutti i lavori di montaggio entro le ore 18:00 (GMT, Londra) del giorno 24 luglio 2012, tenendo conto che il termine per le opere di finitura interne ed esterne devono essere ultimate entro le ore 18:00 (GMT, Londra) del giorno 23 luglio 2012 e nel restante giorno possono essere effettuati solo lavori di finitura;
- inizio lavori di smontaggio dalle ore 8:00 (GMT, Londra) del giorno 13 agosto 2012;
- ultimazione lavori di smontaggio entro le ore 18:00 (GMT, Londra) del giorno 16 agosto 2012.

I termini relativi all'ultimazione dei lavori di montaggio e smontaggio dell'allestimento, sono da intendersi essenziali. Il mancato rispetto di tali termini darà facoltà alla Coni Servizi di rescindere il contratto e potrà dare luogo alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Rimane inteso che qualsiasi onere relativo ad anticipazioni di date e/o prolungamenti di orari di lavoro che modifichino quelli ufficiali, rimarrà ad esclusivo carico della ditta allestitrice senza nulla a pretendere alla stazione appaltante.

Art. 4 - SOPRALLUGO

Per l'ammissione alla gara i concorrenti dovranno partecipare al sopralluogo, finalizzato esclusivamente alla presa visione dei luoghi oggetto dell'appalto, presso il Queen Elisabeth Conference Centre – Londra, fissato per il giorno 27 marzo 2012, alle ore 10:00 (GMT, Londra).

Per ogni informazione relativa a detto sopralluogo i concorrenti potranno rivolgersi, dalle ore 10:00 alle 17:00 di ogni giorno feriale, a Valentina Garofalo - mobile 3355772379.

Art. 5 - MARCHI

Le attività oggetto dell'appalto non potranno in nessun modo essere in contrasto con le disposizioni del CIO e del LOCOG.

L'aggiudicatario sarà unico responsabile - nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto - del rispetto dei vincoli e delle linee guida stabiliti in materia dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) nella Carta Olimpica.

Art. 6 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro 90 giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura.

In ogni fattura dovrà essere riportato il relativo numero di ordine di acquisto (ODA).

La fattura, redatta in duplice copia, dovrà pervenire alla Coni Servizi SpA – Amministrazione Finanza e Controllo – Ufficio Amministrazione e Bilancio – Largo Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma.

Le fatture dovranno essere emesse con le seguenti modalità:

- 30% (trentapercento) dell'importo complessivo, al netto del ribasso di gara, alla consegna del cantiere;
- 70% (trentapercento) dell'importo complessivo, al netto del ribasso di gara, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto da parte dell'Ufficio Marketing competente nella gestione del contratto medesimo (tel 0636857026).

La Coni Servizi Sp.A – si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano pervenute all'indirizzo sopraindicato;
- per le quali si riscontri l'incompletezza delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA relativo; non correttezza del numero di ODA, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura

anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

La ditta aggiudicataria ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., dovrà necessariamente assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge medesima e dovrà altresì impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Coni Servizi S.p.A. ed all'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i lavori, compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del predetto decreto.

In base a quanto disposto dall'art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura non superiore al 30 per cento dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

In base all'art. 118 comma 2 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'aggiudicatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare;
- 2) che l'aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'aggiudicatario trasmetta altresì il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del subappaltatore e una dichiarazione, resa con le modalità indicate dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i., con la quale il subappaltatore attesti il possesso dei requisiti di qualificazione e di idoneità tecnico professionali prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'aggiudicatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'aggiudicatario che si avvale del subappalto deve altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell' articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

I pagamenti al subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Altresì dovrà corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ed è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni (30) dal ricevimento della relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti a quindici giorni.

La Stazione Appaltante provvede ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8.

Nel corso dei lavori i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni indicate ai precedenti commi si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4) dell'art.118 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro affidato.

Il subappaltatore può, a sua volta, subappaltare la posa in opera delle strutture e impianti indicati nel seguente elenco:

- installazione, gestione e manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici e impianti antintrusione;
- fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente.

In base a quanto disposto dall'art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, non è considerato subappalto l'affidamento dei lavori da parte dei seguenti soggetti ai propri consorziati:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (legge 25 giugno 1909 n° 422 e s.m.) e di consorzi fra imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n°443);
- consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili (art. 2615-ter c.c.) fra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

Nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, l'impresa subappaltatrice dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"*), e sarà tenuta a dare immediata comunicazione alla Coni Servizi SpA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

I bonifici bancari o postali effettuati dall'impresa appaltatrice intestataria del conto corrente dedicato per l'esecuzione dell'appalto dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice CIG.

ART. 8 – PENALI

La Coni Servizi SpA ha facoltà di applicare penali in caso di violazione degli obblighi di contratto. Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate,

effettuate in ritardo e/o non conformi a quanto stabilito nelle Linee guida, nel presente disciplinare e nel contratto, la Coni Servizi S.p.a. applicherà una penale il cui importo potrà variare da €500,00 (cinquecento/00) fino a €15.000,00 (quindicimila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto (anche via fax o via mail) e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la ditta non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

Decorsi tre giorni, la Coni Servizi SpA avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, con incameramento della cauzione e salvi ogni diritto e azione esperibile per il risarcimento del maggiore danno.

Art. 9 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO

La Coni Servizi Spa potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:

- in caso di inosservanze che, nel corso del contratto, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 3% dell'importo contrattuale;
- nel caso in cui non venga effettuata una o più prestazioni connesse a uno degli eventi elencati nelle Linee guida;
- qualora l'aggiudicatario non rispetti i termini relativi all'ultimazione dei lavori di montaggio e smontaggio dell'allestimento;
- qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della Coni Servizi S.p.a., la ditta appaltatrice non adempia nel termine di gg. 3 (tre);
- qualora la ditta appaltatrice risulti essere in una delle situazioni previste all'art. 38, comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal contratto, dalle Linee guida e dal presente disciplinare;
- nel caso di cessione del contratto non preventivamente autorizzata;

Peraltro la Coni Servizi S.p.a. avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto.

Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della Coni Servizi S.p.a. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l'impresa possa nulla pretendere a qualsiasi titolo.

La Coni Servizi S.p.a. si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni.

In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la ditta aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile alla ditta appaltatrice, la Coni Servizi Spa procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.

Art. 10 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DI ESECUZIONE (Cauzioni)

A) Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 75 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, l'offerta dovrà essere corredata dal documento attestante la costituzione di una garanzia, pari al due per cento (2%) dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, destinata a risarcire l'eventuale danno derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto, e accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva di cui al successivo punto B), nelle forme di cui all'articolo 113 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- in contanti , mediante versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K, IBAN IT79K0100503309000000009000. La ricevuta del suddetto versamento è considerato documento probatorio dell' avvenuta costituzione;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente a quella del versamento. Il deposito in titoli deve essere costituito presso l'Istituto Tesoriere con vincolo a favore della CONI Servizi S.p.A.

Nessun interesse è dovuto all'aggiudicatario sulle somme costituenti la cauzione, le cedole relative a titoli costituenti in deposito saranno incassate dalla CONI Servizi S.p.A. ed il corrispettivo sarà versato al depositante.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere costituita:

- mediante fidejussione bancaria, prestata da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- mediante polizza fidejussoria prestata da una delle società di assicurazioni elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni, nonché da intermediari finanziari di cui all'art.107 del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

- avere durata di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- prevedere il pagamento da parte del fidejussore a prima e semplice richiesta della Coni Servizi S.p.A;

- escludere il beneficio della preventiva escussione dell'impresa aggiudicataria;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

Inoltre, la Coni Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo della garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Tale rinnovo non potrà essere superiore a 180 giorni dalla naturale scadenza della garanzia.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché la mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alla gara ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La Coni Servizi S.p.A nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'Impresa, qualora ricada nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 7 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., può presentare la suddetta cauzione ai sensi della medesima normativa, e pertanto l'impresa alla quale venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruisce del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

Nel caso di Associazione Temporanea, per godere di tale beneficio, tutti i concorrenti associati devono trovarsi nel condizioni previste dal predetto dall'art. 40, comma 7 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i..

La Società CONI Servizi S.p.A. procederà ad incamerare la cauzione o ad escutere il fideiussore qualora l'aggiudicatario rifiuti di sottoscrivere il contratto o non costituisca la garanzia fideiussoria di cui al successivo punto B).

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5.

Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. (R.T.I. verticali) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

B) Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più

all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento (10%) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, l'importo della garanzia fideiussoria è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, è automatico, senza necessità di benestare della Coni Servizi S.p.A., con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Detta garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all'art.75, comma 3 e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- quanto previsto dall'art. 123 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 s.m.i..

La mancata prestazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al punto A), da parte della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell'interesse della Coni Servizi S.p.A. In tal caso, la Coni Servizi SpA provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 123 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., comma 2, la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, comma 3, la Coni Servizi ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi dell'art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

La CONI Servizi è sollevata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni eseguite dall'aggiudicatario in attuazione dell'incarico oggetto del contratto, restando esclusivamente l'aggiudicatario stesso responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi in esecuzione del contratto medesimo.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere, entro 15 giorni dall'inizio delle prestazioni, qualora non ne sia già provvisto, a stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi d'incendio, furto, danneggiamenti e responsabilità civile, derivanti dalle attività oggetto del contratto, per un valore assicurato non inferiore ad € 1.500.000,00. La predetta polizza dovrà essere esibita in originale alla CONI Servizi, che provvederà ad acquisirne copia.

Art. 12 - RISERVATEZZA

Il presente contratto e tutte le informazioni, i dati e le notizie di cui l'aggiudicatario e/o gli sponsor verranno a conoscenza, in qualsiasi modo, nel corso di esecuzione dell'incarico, si intendono coperti da rigoroso vincolo di riservatezza, per tutta la durata dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dello stesso. Il vincolo riguarda anche analisi, documenti, studi e atti predisposti dall'aggiudicatario e/o dagli sponsor nell'esecuzione dell'incarico, che non potranno in nessun modo essere divulgati o diffusi in difetto di consenso della Coni Servizi, senza alcun limite temporale.

L'aggiudicatario è tenuto ad adottare misure adeguate ad assicurare il rispetto dell'obbligo di riservatezza, impartendo istruzioni prima della comunicazione a qualsiasi dipendente o collaboratore di ogni informazione riservata, al fine di prevenire

l'uso non consentito. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle seguenti ipotesi:

1. informazioni divenute di dominio pubblico senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza;
2. informazioni ottenute da terzi senza che vi sia stata violazione della presente clausola o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza;
3. informazioni irrilevanti ovvero che devono essere rivelate per disposizioni di legge o di qualsiasi competente autorità.

E' fatto altresì divieto all'aggiudicatario di emettere comunicati stampa riguardanti l'appalto oggetto del presente contratto, se non preventivamente concordati con Coni Servizi e/o C.O.N.I..

La presente obbligazione ha natura essenziale.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI E TASSE

Sono a carico dell'affidatario le spese e tasse presenti e future inerenti la presente procedura ristretta.

L'IVA è a carico della Coni Servizi SpA.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Eventuali controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine a quanto regolato dal presente disciplinare saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma.
